

MEDIAZIONE NOTARILE

Forme e linguaggi
tra Medioevo ed Età Moderna

A CURA DI

ALESSANDRA BASSANI - MARTA LUIGINA MANGINI - FABRIZIO PAGNONI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Pearson

**Le 'ultime parole'.
Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita**

di Marta Calleri

in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Italia

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, VI

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788891930941

ISBN (edizione digitale) 9788891931177

DOI 10.17464/9788891931177_04

Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita

Marta Calleri

Università degli Studi di Milano

marta.calleri@unimi.it

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso gli atti di ultima volontà sono stati oggetto di una riscoperta da parte della medievistica italiana¹. In quest'ultimo cinquantennio gli studi dedicati a questa tipologia documentaria si sono infatti moltiplicati in modo esponenziale² poiché i testamenti sono stati considerati una fonte preziosa e inesauribile di informazioni tanto per la storia religiosa quanto per quella socio-economica e una particolare attenzione, più di recente, gli è stata riservata anche nell'ambito della storia di genere³. Il testamento è infatti un documento «tagliante e vitale quant'altri mai, prisma di rifrazione di tutto il tessuto dei rapporti umani, culturali e religiosi in cui è inserito il testatore»⁴.

È intorno alla metà del XII secolo, dopo la lunga parentesi altomedievale, che si assiste in Italia, grazie al rinascimento giuridico, alla riscoperta del testamento romano disciplinato dalle numerose norme presenti nella compilazione giustiniana⁵.

¹ BERTRAM, *Mittelalterliche Testamente*, p. 5.

² A titolo esemplificativo v. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*; Nolens intestatus decedere; BERTRAM, *Hundert bologneser Testamente*; ID., *Bologneser Testamente. I*; ID., *Bologneser Testamente. II*; RAVA, Volens in testamento vivere.

³ *Margini di libertà*; MAINONI, *Il potere di decidere e le bibliografie citate*. Per quanto riguarda Genova si rinvia a GUGLIELMOTTI, *Inclusione, esclusione, affezione*; PETTI BALBI, *Donna et domina*.

⁴ BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva*, p. XIV.

⁵ ROSSI, *Il testamento nel medioevo*.

Gli stessi maestri di *ars notariae* del Duecento, a partire da Ranieri da Perugia⁶ e Salatiele⁷, dedicano ampi spazi nelle loro *Summae* al *testamentum* soffermandosi, in particolar modo Rolandino nel *Flos testamentorum* o *Flos ultimorum voluntatum*, sul ruolo centrale che riveste il notaio nella registrazione delle 'ultime parole' del disponente. A questo professionista spetta infatti un compito di primo piano poiché «il testamento rappresenta l'atto che più di ogni altro esige nel suo artefice materiale perizia e diligenza»⁸. *Industria et cautela* scrive Rolandino nell'orazione iniziale al suo trattato e il maestro prosegue ricordando che la presenza di eventuali vizi o nullità rischiano di inficiarne la validità e di tradire la volontà del *de cuius* con la possibilità di provocare così danni irreparabili non solo alle sue sostanze, ma anche alla coscienza del notaio stesso: «Ex quo potest artificis conscientia graviter affici cum ipsius ignorantia, que profecto extra culpam non est, multorum iura ledantur»⁹.

In questo breve contributo si intende analizzare il ruolo di mediatore del notaio tra la viva voce del testatore e la forma entro la quale la manifestazione della sua volontà deve necessariamente essere inserita affinché l'atto abbia pieno valore attraverso alcuni esempi di testamenti *sine scriptis*¹⁰ o nuncupativi.

1. Il testamento

Il fondo notarile genovese, ben noto per la sua antichità e ricchezza¹¹, offre la possibilità concreta di poter osservare questi professionisti al lavoro a partire dalla seconda metà del secolo XII, proprio quando il ritorno al testamento romano con tutte le caratteristiche dell'atto formale di matrice romanistica incomincia a essere attestato¹². I protocolli che si sono conservati contengono infatti numerosi atti di ultima volontà strutturati secondo il cosiddetto modello bolognese¹³ che

⁶ RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae*, rubr. CCCV-CCCXVI, pp. 176-197.

⁷ SALATIELE, *Ars Notariae*, II, lib. III, pp. 166-207.

⁸ CHIODI, *Rolandino e il testamento*, pp. 470-471.

⁹ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa*, *Flos testamentorum*, *Oratio*, f. 238r-v.

¹⁰ Sui più solenni testamenti *in scriptis* si rinvia a CALLERI, *Quodammodo alienum* e alla bibliografia citata.

¹¹ PUNCUH, *Gli archivi notarili genovesi*; GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri*; RUZZIN, *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi*.

¹² SINISI, *Una presenza costante: il testamento*, p. 161.

¹³ Per studi dedicati a particolari e più tarde procedure locali si rinvia per Milano a ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones*; per Venezia a FOLIN, *Procedure testamentarie* e per Verona a ROSSI, *Volentes falsitatibus obviare*.

prevede un preciso ordine di successione per le sei parti – tre necessarie e tre facoltative¹⁴ – dalle quali è composto¹⁵.

La prima, imprescindibile, è l'arena contenente le generalità del testatore e le informazioni sul suo stato di salute. La seconda dedicata ai *legata*, ovvero le disposizioni che per Rolandino «ad Dei reverentiam et animarum salutem noscuntur»¹⁶, è opzionale ma pressoché sempre presente. Questa parte costituisce l'importante novità introdotta dal notariato rispetto all'istituto romano poiché riflette la pressante preoccupazione per la salvezza della propria anima tipica dell'uomo medievale¹⁷: il testamento è, secondo la nota definizione di Jacques Le Goff, «il passaporto per il cielo»¹⁸.

In questa *comptabilité de l'au-delà*, come è definita da Jacques Chiffolleau nel suo studio sulla cultura della morte ad Avignone¹⁹, gli uomini prima di occuparsi dei beni terreni devono assicurarsi quelli eterni. In questa parte vengono infatti registrate le disposizioni in merito al luogo prescelto per la sepoltura, l'ammontare di quanto disposto per coprire le spese per le esequie²⁰ e le messe di suffragio²¹, i legati per la restituzione dei *male ablata*²², i lasciti pii nei confronti di chiese,

¹⁴ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quot et quae sint principales et necessariae testamenti partes et quae et quot causales et voluntariae*, f. 246r-v. Sull'argomento v. CHIODI, *Rolandino e il testamento*.

¹⁵ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *De testamentis*, *Notula*, f. 232r; rubr. *De ordine partium testamentorum*, f. 246v.

¹⁶ *Ibidem*, rubr. *De ordine partium testamentorum*, f. 246v.

¹⁷ La letteratura sul tema è vasta, tra i tanti si rinvia a LIBORIO FERRUCCI, *Il sentimento della morte e a ARIÈS, L'uomo e la morte*.

¹⁸ LE GOFF, *La civilisation de l'Occident médiéval*, p. 240.

¹⁹ CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà*.

²⁰ Le spese per la sepoltura e le somme destinate ai parenti fino al terzo grado e ai domestici a Genova sono esenti dalla tassa di successione: SIEVEKING, *Studio delle finanze genovesi*, p. 90. Una rara rendicontazione delle spese sostenute da Ansaldo Bavario per il funerale della moglie Aimelina in Petrus Rufi (*Genova, 1213-1214*), n. 127.

²¹ CHIFFOLEAU, *Sur l'usage obsessionnel de la messe pour les morts*.

²² Il 22 novembre 1262 spetta a Contessa, vedova ed esecutrice testamentaria di Enrico Contardo, provvedere alla restituzione di 170 lire frodate dal marito al comune di Genova: «mihi precipiens et me rogans quod ... distribuere in male receptis que ipse maritus meus receperat et specialiter in comune Ianue» (ASGe, *Notai Antichi*, 71, f. 127r). Il genovese *Paxiolus*, figlio del fu Guglielmo *Batifolium* di Sant' Ambrogio, nel proprio testamento rogato a Pera nel luglio 1281 dichiara «quod dantur de bonis meis et restituantur Marino Martino de Marsilia libras septem Ianuensium quas dico me habuisse ab eo sub specie usurarum», v. BRATIANU, *Actes des notaires Gènois*, n. 37. La formula adottata dal notaio per *Paxiolus* corrisponde a quella suggerita da Rolandino «... quando testator pauca habet indebita, et memor est personarum et rerum quas et a quibus extorsit», forma che «est via tutissima ad plenam animę liberationem». Gli altri tre modi descritti dal maestro per restituire i *male ablata* riguardano i casi in cui «... testator personarum, quantitates, res et causas illicitorum propter timore infamię in testamento exprimi non vult forte» (su questa modalità si rinvia al contributo di Alessandra Bassani in questo volume); «... testator multo tempore fecit usuras, et multa extorsit indebita, quae impossibile foret particulariter in testamento exponere ...»; «... testator scit de conscientia se habere indebita. Sed

monasteri, ospedali, infermi, poveri o orfani *pro remedio animae* insieme ad altri *ad personam*, solitamente parenti, amici, servitori²³. A seguire è talvolta presente anche l'elenco più o meno dettagliato dei debiti ancora da saldare e/o dei crediti esigibili. È compito del notaio ricordare al cliente eventuali obblighi locali²⁴ come, nel caso genovese, quello stabilito il 6 febbraio 1174 dai consoli del Comune di destinare la decima parte dei legati *pro anima* e la metà delle decime percepite dai canonici alla costruzione della cattedrale di S. Lorenzo sino al suo completamento. Nello stesso lodo infatti

«fecerunt iurare predicti consules notarios Ianue quod deinceps testamentum aut ultimam alicuius Ianuensis voluntatem non scriberent in qua, sicut dictum est, testator decimam illius quantitatis quam sibi per animam destinaret operi eiusdem matris ecclesie non relinquat et hoc usque dum prefectum opus ad complementum et perfectionem pervenerit»²⁵.

Il punto nodale e assolutamente necessario di tutto il documento – «quoniam ipsius testamenti est fundamentum et caput et sine qua non valet testamentum»²⁶ – è l'*haeredit institutio*, la quale si trova in terza posizione poiché «illud solum est haereditis quod superest deducto ere alieno et funeris impensa, et deductis legatis factis»²⁷. Per l'istituzione dell'erede, benché sia il nucleo fondamentale dell'atto,

tamen a quibus habuerit incertus est ...», v. ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *De legatis factis pro restitutione illicite acquisitorum*, ff. 260v-261r. Sul tema v. CECARELLI, *L'usura nella trattativa teologica* e i saggi raccolti in Male ablata.

²³ L'ordine osservato dai notai genovesi nella disposizione dei lasciti pii e dei legati segue quello suggerito da Rolandino nel *Flos testamentorum*: ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quo loco et ordine quaelibet legati species scribenda sit*, ff. 243v-244r; rubr. *De formis legatorum*, ff. 260v.

²⁴ Sugli obblighi locali, ad esempio, ancora presenti nei testamenti lombardi del Settecento si rinvia al contributo di Stefania Salvi in questo stesso volume.

²⁵ I Libri iurium, I/1, n. 230. In seguito il *decenum* verrà esteso durante il capitanato di Oberto Spinola e Oberto Doria (1270-1286) a favore del porto: «De decennio quod ecclesia operis Sancti Laurentii colligitur in opere moduli expendendo» (Leges Genuenses, n. VIII, coll. 31-32). Sempre in ambito ligure analoga disposizione a Savona dove vengono fissati, probabilmente intorno al 1197 quando si intraprende la costruzione di un nuovo porto artificiale, lasciti per l'*opus portus et moduli*: «CXVI. De testamentis componendis. Item teneatur facere iurare scribas Saone quod non faciant nec scribant testamentum alicuius civis Saone, masculi sive femine, neque districtus Saone si testamentum ascenderit ultra soldos C, scilicet de eo quod dederit pro anima sua nisi dimiserit comuni ad opus portus decimam partem ...»: CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, p. 164; v. anche p. 134. Sull'equiparazione del porto con annesso molo alle opere pie si rimanda a PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi*.

²⁶ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quot et quae sint principales et necessariae testamenti partes et quae et quot causales et voluntariae*, f. 246r. V. anche Wernerii formularium, p. 32; sull'errata attribuzione ad Inerio si rimanda a BESTA, *L'opera di Irnerio*, pp. 181-184.

²⁷ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quo loco et ordine quaelibet legati species scribenda sit*, f. 243v.

i notai ricorrono in genere a un formulario essenziale: «Relinquorum bonorum meorum ... mihi heredem instituo ...». Sconosciuta è di norma la consistenza patrimoniale che non viene mai esplicitata, questa si trova descritta *post mortem* in modo analitico negli inventari redatti a cura dei tutori o curatori degli eredi²⁸ o richiesti dallo stesso disponente, come nel caso di Armano *pelliparius* che nell'atto di ultima volontà del 4 novembre 1238²⁹ dispone che l'inventariazione dei beni presenti nella sua *apotheca* venga fatta *in die funeris*, cosa che avverrà il 30 novembre³⁰. Costituisce invece un'eccezione il lunghissimo testamento di David da Sant' Ambrogio, notaio e scriba del Comune³¹, del 9 agosto 1264, da lui poi annullato il 2 aprile 1266³²: l'atto, più di 6 fogli nella fitta e minuta scrittura del collega Enrico *de Porta*, contiene un elenco minuzioso e dettagliato di ogni suo bene³³. Unico nel suo genere è inoltre il fogliettino, una sorta di post-it, di mano dello stesso testatore nel quale ricorda al redattore di 'aggiornare' l'atto cassando *in meo testamento l'item* relativo a un credito dato che il debitore, Andriolo, lo ha saldato.

Facoltative la quarta e quinta sezione relative, rispettivamente, a disposizioni di natura sostitutiva e all'istituzione di eventuali tutori o esecutori testamentari. Chiude il documento l'indispensabile clausola codicillare finale che consente di superare l'eventuale invalidità dell'atto a causa di qualche difetto nelle formalità, ad esempio un numero insufficiente di testimoni, in altre tipologie, come il codicillo *ab intestato*, che ne richiedono un numero decisamente inferiore o quella relativa alla cassazione di precedenti testamenti.

Questioni centrali, entrambe di esclusiva competenza del notaio, sono l'accertamento dell'identità del testatore e delle sue capacità mentali. Il controllo della generalità può avvenire attraverso conoscenza personale o dei testimoni, il cui numero, stabilito di solito dagli statuti cittadini, oscilla a seconda delle diverse

²⁸ Per questa particolare tipologia, limitatamente a Genova, si rimanda a ROVERE, *Manuele* Locus, pp. 316-320; CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*, pp. 70-73; RUZZIN, *Inventarium conficere*.

²⁹ VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio*, n. 30.

³⁰ L'inventario è redatto dallo stesso notaio il 30 novembre: *ibidem*, n. 107. Su Armano *pelliparius* si rinvia a PISTARINO, *Un'azienda del Duecento*; *Id.*, *Armano pelliparius*.

³¹ David di Sant' Ambrogio è scriba dei consoli di giustizia *civitatis* nel 1266 e l'anno successivo (1267) dei consoli *in palacio foritanorum*: *Annali genovesi*, pp. 85, 100; v. anche ROVERE, *Cancellaria e documentazione*, p. 911, nota 11.

³² ASGe, *Notai antichi*, 21/II, ff. 169r-172r.

³³ I notai genovesi sono soliti rivolgersi ai colleghi per la stesura del proprio testamento perché «a notary who drew up his own will had a fool for a client»: EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*, p. 33. Costituisce un'eccezione il notaio Simone *Vatacii*: è olografo il primo testamento nuncupativo del 1289, mentre per il secondo del 1300 ricorre al collega Damiano da Camogli con il quale è in stretti rapporti: BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii*, p. 135 e ss.

realtà tra i cinque, come a Genova³⁴, e i sette come nel diritto romano³⁵. Nella *notitia testium* non a caso si trovano con frequenza famigliari, spesso le stesse persone che il testante ha nominato tutori o fedecomissari. Il consiglio di Rolandino ai colleghi è quello di non scrivere nulla senza aver prima verificato dal momento che è a conoscenza di casi in cui il notaio «turpiter super hoc illusum»³⁶.

Indispensabile è inoltre sincerarsi che le intenzioni provengano effettivamente dalla libera volontà del disponente, ovvero che non siano frutto di alcuna costrizione, e che sia sano di mente.

Responsabilità del notaio è infatti quella di assicurarsi, prima di redigere l'atto, che quanto registrato coincida effettivamente con quanto voluto dal testatore e per far ciò può ricorrere all'aiuto degli amici ma, ricorda ancora Rolandino, è a lui solo che compete l'accertamento che «omnia tamen debent disponi de singulari voluntate testatoris, quae est a tabellione antequam scribat solcite inquirenda et multis verbis et inditiis exploranda»³⁷. Il suggerimento nel caso di disponente malato è quello di farlo parlare il più possibile facendogli anche ripetere quanto appena detto per essere certi che le parole provengano da persona nel pieno possesso delle capacità mentali: «Igitur acutus tabellio intret ad aegrum et audiet verba plurima et aliquando repeti faciat, ut bene videat, si ex compoti mente procedant»³⁸.

L'importanza di ciò è attestata dalle diverse inchieste testimoniali da parte dell'autorità volte ad accertare le reali disposizioni testamentarie del *de cuius*³⁹.

Emblematica è in tal senso quella svolta l'8 febbraio 1238 dai castellani di Bonifacio in Corsica, castellania genovese, per appurare le ultime volontà di Caracosa *de Predi*⁴⁰. La deposizione di Crescenbene *de Fossato*, verbalizzata dallo scriba Tealdo da Sestri Levante⁴¹, consente di assistere, in differita di quasi otto secoli,

³⁴ «CXLIV. De testamentis sive ultimis voluntatibus. Si quis contemplacione ultime voluntatis qui testamentum facere possit rerum suarum fecerit dispositionem, sed instituciones vel substitutiones secundum leges non fecerit tamen dispositiones illas firmas habebit si in publico instrumento notarii in quo sint V ydonei testes vel V ydoneis testibus rationabiliter probate fuerint»: *Statuti della colonia genovese di Pera*, p. 686. Gli statuti di Pera riguardano in realtà Genova e riportano norme risalenti all'età consolare a partire dal 1195: PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali*, p. 10.

³⁵ C. 6. 23. 21.

³⁶ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS Summa, p. II, cap. VIII, rubr. *Quid sit testamentum et unde dicatur*, f. 240v.

³⁷ *Ibidem*, f. 240r.

³⁸ *Ibidem*, f. 240v.

³⁹ *Oberto Scriba de Mercato*, 1186, n. 248; *Guglielmo da Sori*, nn. 287, 431, 531; *Giovanni di Guiberto*, n. 1956; VITALE, *Documenti su Bonifacio*, nn. 124, 245, 250, 252; *Atti rogati a Ventimiglia*, n. 119; ASGe, *Notai Antichi*, 4, ff. 150v, 221r.

⁴⁰ VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio*, n. 250.

⁴¹ Su questo professionista si rinvia a CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante*.

agli avvenimenti di quel giorno e di osservare nella pratica il ruolo di garante dell'autenticità e della regolarità dell'atto rivestito dal notaio. Crescenbene dichiara che il disponente, benché infermo, era nel pieno possesso delle sue facoltà poiché «videbat et audiebat, sane mentis erat et bone memorie quia dicebat et respondebat» al notaio, lo stesso Tealdo che redige il verbale, il quale «predicta omnia scripsit». La situazione precipita al momento della rilettura e della ratifica finale poiché Caracosa «loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare» e pertanto il rogatario «noluit predicta que superius scripta sunt testare» benché, come riferisce il testimone, quanto da lui registrato corrisponda esattamente a ciò che «dixit et ordinavit dictus Caracoxia» il quale, conferma il *testis*, «erat sane mentis et bone memorie et a suo ore dicebat et non in dictatu alterius persone».

Momento essenziale per la validità dell'atto è infatti la sua lettura al disponente per l'approvazione definitiva, tanto che un notaio non ancora identificato a margine del testamento di Andriolo Gambaro *de Agio* di Struppa del 27 febbraio 1348 annota «dictum testamentum compositum fuit sed non lectum»⁴².

2. *Il ruolo di mediatore del notaio*

Armando Petrucci in un intervento del 1983, ricordando come in regime di *instrumentum* bassomedievale la stesura di ogni testo documentario si articolava in media attraverso tre redazioni (minuta, imbreviatura, *mundum*), avverte come questi «stadi di elaborazione ... allontanavano progressivamente sempre di più il momento dell'azione giuridica, e perciò dell'esplicitazione della volontà dell'autore dell'azione stessa, dal momento della documentazione scritta di essa, di cui restava arbitro, per un lungo periodo, e attraverso fasi successive di ripensamenti e di riscrittura, il solo notaio»⁴³.

Quanto affermato dallo studioso trova puntuale riscontro dal confronto tra alcune minute e il successivo sviluppo in imbreviatura: il lavoro di sistemazione compiuto dal redattore nelle registrazioni in protocollo è infatti evidente nei frequentissimi depennamenti di parole o di intere frasi e nelle numerose aggiunte inserite nell'interlinea e nei margini laterali.

⁴² ASGe, *Notai Antichi*, 332/I, f. 171; il cartolare contiene inoltre i frammenti dei notai Emanuele Aymenezio (1345-1346) e Guidotto Bracelli (1353). In modo analogo si comporta il vogherese Giovanni *de Acursio* nella seconda metà del secolo XIV poiché nei registri contenenti la prima stesura (*Note breviorum*) cassa numerosi testamenti «con l'esplicita motivazione che non si era potuto procedere alla rilettura delle ultime volontà al moribondo perché quest'ultimo era caduto in delirio», BARBIERI, *Frammenti e registri notarili*, p. 166.

⁴³ PETRUCCI, *Note sul testamento come documento*, p. 12.

Un esempio è offerto dai testamenti simultanei dei coniugi *Orabonus Pezolius* e *Richelda* rogati il 29 aprile 1214 da *Oberto scribe de Mercato*⁴⁴. Il testo delle prime redazioni⁴⁵, ovvero gli appunti presi dal notaio nel momento stesso in cui riceve dal committente la manifestazione della sua volontà, ridotto com'è all'essenziale, è di una estrema sinteticità:

«Orabonus Richelde uxori mee. Testes Cunradus Sergius, Vasallus, Donatus et Martinus de Sancto Georgio. Et omnia guarnimenta et lectum.

Ego Richelda medietatem mearum terrarum usufructuet dum vixerit. Testes Cunradus, Balduinus de Quarto, Willelmus et Donumdei eius fratres, Donatus et Martinus».

Nelle relative imbreviature, la seconda redazione in registro, gli atti sono entrambi contraddistinti dalla lettera *T* maiuscola, *T(estamentum)*, posta, come è consuetudine del notariato genovese, nel margine⁴⁶. Le ultime volontà dell'uomo risultano ampliate con l'aggiunta di precisazioni assenti nella minuta, a cominciare dal cognome e dal *nomen iuris*, e con l'inserimento sia pur in forma ecceterata della clausola testamentaria finale oltre che della data topica e cronica:

«T(estamentum). Ego Orabenus Pezolius de ultima voluntate lego uxori mee Richelde omnes suas vestes et guarnimenta de dosso et adoso et lectum meum cum guarnimentis lecti, si decesero antequam ipsa. Hec est mea ultima voluntas et cetera. Testes Sergius, Grimaldus eius filius, Vasallus de Sancto Georgio, Martinus de Sancto Georgio et Donatus de Albario.. Actum in fundico. Ea die ante tertiam»⁴⁷.

In quello della donna la disposizione in favore dei propri figli alla morte del coniuge, assente nella prima redazione, svela la ragione per la quale *Richelda*, evidentemente al suo secondo matrimonio, ha lasciato a *Orabenus* soltanto l'usufrutto sulla metà dei suoi terreni:

«T(estamentum). Richelda de ultima voluntate volo quod Orabonus Pezolius vir meus, si obiero antequam ipse, usufructuet dum vixerit medietatem omnium mearum terrarum; post eius obitum sit filiorum meorum cum proprietate et usufructu. Actum ubi superius. Ea die et ora. Testes Cunradus de Quarto, Donatus de Albario, Martinus de Sancto Georgio, Baldoinus de Quarto, Donumdei et Willelmus eius fratres»⁴⁸.

Ancora concise e stringate le altre prime redazioni di atti di ultima volontà dello stesso notaio *Oberto*, delle quali però non si è conservata la corrispondente im-

⁴⁴ Su questo notaio si rinvia a CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo*.

⁴⁵ MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, nn. 7, 8, pp. 133-134.

⁴⁶ Sull'argomento v. *ibidem*, p. 63; ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile*, p. 309.

⁴⁷ MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, p. 133.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 133-134.

breviatura, le quali, ricche di aggiunte interlineari e depennamenti, testimoniano comunque il lavoro di elaborazione operato⁴⁹.

Analoghe considerazioni suggerisce il testamento del facoltoso uomo d'affari Simone Barlaria del 17 gennaio 1214 dove risulta evidente la revisione praticata in fase di registrazione dal notaio Pietro *Rufi* che aggiunge, cancella, modifica il testo⁵⁰. Questi interventi, concentrati non a caso nella sezione relativa ai lasciti pii e ai legati e in quella destinata alle disposizioni sostitutive, rivelano come nella redazione in registro il notaio sia intervenuto per ricomporre entro lo schema prefissato le volontà espresse in maniera disorganizzata dal disponente e da lui conseguentemente verbalizzate nella minuta nello stesso ordine in cui venivano manifestate.

L'analisi delle imbreviature genovesi dimostra inoltre che sin dalla seconda metà del secolo XII, così come è documentato, ad esempio, per Pisa tra fine Duecento e inizi Trecento⁵¹, i professionisti adottano ciascuno una personale formula iniziale che mantengono uguale nel corso di tutta la loro attività professionale. Si tratta in genere di formulari standardizzati a seconda dell'esigenza – testatore in salute oppure infermo, in partenza per un viaggio o per un pellegrinaggio etc. – in linea con quelli proposti da Ranieri da Perugia⁵². Lo stesso Rolandino nella *Summa* dichiara la necessità di utilizzare proemi che siano da scriversi *succincte et breviter* e consiglia dunque al notaio di scegliere un «prooemium quam brevis poteris»⁵³.

Le occasionali e rare deroghe alla ripetitività della formula iniziale scelta dai singoli professionisti sono pertanto da un lato spiragli attraverso i quali è talvolta possibile intravedere la personalità, la cultura o i timori del testatore, dall'altro testimoniano la capacità dei notai a recepire e modificare all'occorrenza il personale formulario per andare incontro alle istanze del committente.

È questo il caso del testamento di Ottone, «divina permissione Ianuensis archidiaconus», del 7 aprile 1206⁵⁴. Il notaio Giovanni di Guiberto abbandona l'usuale esordio «sua ultima voluntate iudicat pro anima / sua ultima voluntate

⁴⁹ *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, n. 289. ASGe, *Notai Antichi*, 2, tra ff. 118-119; *Notai Antichi*, 4, allegato P (terza colonna; edito in MORESCO - BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri*, n. 21, p. 126) e allegato BB.

⁵⁰ Petrus Rufi (*Genova, 1213-1214*), n. 313.

⁵¹ RAVA, *Volens in testamento vivere*, p. 92 e ss.

⁵² RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae*, rubr. CCCVIII-CCCXII, pp. 188-189.

⁵³ ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa*, p. II, cap. VIII, rubr. *De testamentis, Notula*, f. 232r.

⁵⁴ *Giovanni di Guiberto*, n. 1884. Tra le imbreviature del 23 ottobre 1203 (*ibidem*, n. 938) è registrato l'*incipit* di un precedente testamento dell'arcidiacono Ottone che si apre significativamente nello stesso modo: «Ego Otto, divina permissione Ianuensis archidiaconus, videns humanam naturam voleo umbram transire id circo mea ultima».

instituit»⁵⁵ per aprire con una meditazione personale dello stesso arcidiacono modellata su reminiscenze bibliche, i Salmi e il primo libro dei Critici: «videns umanam naturam velud umbram transire»⁵⁶.

Ancora più significativi sono i due testamenti, uno del 29 dicembre 1258⁵⁷ e l'altro del 28 agosto 1264⁵⁸, redatti a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio per il collega Ugo Botario. È su richiesta del disponente Ugo, forse per dare sfoggio della propria cultura o forse perché più probabilmente è il proemio utilizzato da lui stesso in veste di redattore, che il notaio Giovanni pone in apertura al primo atto una arenga tratta dal libro di Giobbe – «Cum homo, natus de muliere, brevi tempore vivens, multis miseriis subito repleatur et fugiat velut umbra»⁵⁹, non est in prosperitate momentanea ullatenus confidendum ...»⁶⁰ – per proseguire poi con l'abituale formula «sane mentis et corporis, timens ne decedam intestatus et pro remedio anime mee ...»⁶¹. Il secondo è redatto a quasi sei anni di distanza dal precedente. La situazione è cambiata. Ugo ora è infermo – «corporali infirmitate detentus, sanus tamen sensu et mente, et in bona memoria et dispositione constitutus ...» – ed è dunque comprensibile che non ci sia più il tempo e soprattutto la voglia di impressionare i posteri con il proprio sapere. L'atto è infatti privo di esordio ma ancora una volta il rogatario è pronto a cambiare leggermente il formulario consueto per dare voce alle preoccupazioni del testatore il quale «timens, si decederem intestatus, ne, occasione hereditatis et rerum mearum, aliqua contendo seu litigium inter aliquos oriretur». Un'eventualità concreta che Ugo cerca di prevenire inserendo nella sezione dedicata alle disposizioni sostitutive la revoca dei legati disposti a favore del fratello Guglielmo e del di lui figlio Ughetto nel caso in cui costoro «inquietaverint seu aliquis eorum inquietaverit predictam uxorem meam de rebus meis vel de hereditate».

Altri timori manifesta Costanza, moglie del *magister* Amico *phiscus* di San Matteo, anch'essa malata, che fa inserire nel suo testamento del 9 marzo 1261 al notaio Angelino da Sestri Levante la singolare clausola «quod si contingerit me mori ex infirmitate ista, quod maritus meus non possit nec debeat molestari ab heredibus meis infrascriptis». Una precisazione insolita che fa sorgere il sospetto che

⁵⁵ *Ibidem*, nn. 152, 193, 351, 390, 685, 688, 1161, 1423, 1461, 1669, 1697, 1790, 1814, 1909, 1910, 1912, 1915, 1916, 1937, 1962, 2066.

⁵⁶ Sl, 39, 7 e ICr, 29, 15.

⁵⁷ *Atti rogati a Ventimiglia*, n. 2.

⁵⁸ *Ibidem*, n. 641.

⁵⁹ *Gb*, 14, 1-2.

⁶⁰ Questa arenga è infatti suggerita da Ranieri da Perugia per i testatori in salute: RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae*, rubr. CCCX, *Pro sanis testamentibus*, p. 188.

⁶¹ *Ibidem*, nn. 54, 147, 203, 219, 264, 324, 334, 401, 417, 433, 531, 571, 592, 593, 618, 626, 650.

la donna temesse per il coniuge l'accusa di cure inadeguate o, peggio ancora, di avere facilitato la sua fine⁶².

Irrituale e commovente è invece l'appassionata dichiarazione per la donna amata che spezza il rigido e ripetitivo formulario testamentario utilizzato dal notaio Guglielmo *Sapiens*⁶³. Il 12 giugno 1212 Bertolino *de Leo* istituisce suoi eredi i figli naturali Armanino e Leonardino insieme al ventre gravido di *Lucentia Guertia* «concubina mea, quam solam et unicam in domo mea tenere et tenuisse confiteor», «mea unica et sola et indubitato affectu mihi coniuncta ad quam solam naturalem consuetudinem habebam»⁶⁴. Resta la curiosità, destinata purtroppo a rimanere tale, di conoscere le ragioni per le quali Bertolino e *Lucentia*, nonostante il saldo e forte legame che li univa, non abbiano potuto legalizzare il loro rapporto.

MANOSCRITTI

Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Notai antichi*, 2, 4, 7, 61, 21/II, 71, 332/I.

BIBLIOGRAFIA

- Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1926.
- Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, a cura di L. BALLETO, Genova 1985.
- PH. ARIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Bari 1985.
- E. BARBIERI, *Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], I, pp. 163-182.
- A. BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva*, in *Nolens intestatus decedere* [v.], pp. IX-XVII.
- A. BASSANI, *L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino*, in *Mediazione notarile* [v.], pp.
- M. BERTRAM, *Bologneser Testamente. I. Die urkundliche Überlieferung*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp. 150-233.
- ID., *Bologneser Testamente. II. Sondierungen in den Libri Memoriali*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 195-240.
- ID., *Hundert bologneser Testamente aus einer Novemberwoche des Jahres 1265*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 69 (1989), pp. 80-110.

⁶² ASGe, *Notai Antichi*, 61, f. 283r-v.

⁶³ *Ibidem*, 7, f. 55r-v.

⁶⁴ Sulla storia dei sentimenti si rimanda a ROSENWEIN, *Generazioni di sentimenti*; BOQUET - NAGY, *Medioevo sensibile*; RICUPERATI, *Emozioni, passioni, sentimenti*.

- ID., *Mittelalterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 68 (1988), pp. 509-545.
- E. BESTA, *L'opera di Irnerio*, Torino 1896.
- D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in *Notariorum itinera* [v.], pp. 117-152.
- D. BOQUET - P. NAGY, *Medioevo sensibile. Una storia delle emozioni (secoli III-XV)*, Roma 2018.
- G.I. BRATIANU, *Actes des notaires Génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle. 1281-1290*, Bucarest 1927.
- M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- EAD., *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in «Scrineum Rivista», 16 (2019), pp. 169-203.
- EAD., *Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune genovese*, in *Notariorum itinera* [v.], pp. 55-83.
- EAD., *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], I, pp. 303-324.
- G. CECCARELLI, *L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XIV)*. Convegno internazionale, Trento, 3 settembre 2001, a cura di D. QUAGLIONI - G. TODESCHINI - G.M. VARANINI, Roma 2005, pp. 3-23.
- J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen-Age (vers 1320-vers 1480)*, préface de J. LE GOFF, Roma 1980.
- ID., *Sur l'usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen Age*, in *Faire croire: modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XII au XV siècle. Actes de la table ronde*, Rome 16-19 maggio 1979, Roma 1981, pp. 234-256.
- G. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'Ars Notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002, pp. 459-582.
- S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge (Mass.), London 1984.
- M. FOLIN, *Procedure testamentarie e alfabetismo a Venezia nel Quattrocento*, in «Scrittura e Civiltà», XIV (1990), pp. 143-170.
- Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939-1940.
- Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015.
- P. GUGLIELMOTTI, *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, Genova 2020, pp. 347-413.
- EAD., *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento*, in *Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX-XX*, a cura di R. DELLE DONNE, Napoli 2020, pp. 455-499.
- Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, 3 voll., Genova 2019.

- Leges Genuenses, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI - ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901.
- J. LE GOFF, *La civilisation de l'Occident médiéval*, Paris 1964.
- M. LIBORIO FERRUCCI, *Il sentimento della morte nella spiritualità dei secoli XII-XIII*, in *Il dolore e la morte nella spiritualità dei secoli XII e XIII*, Todi 1967, pp. 46-65.
- I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992.
- P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in «*Con animo virile*». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, a cura di P. MAINONI, Roma 2011, pp. 197-261.
- Male ablata. *La restitution des biens mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Rome 2019.
- Margini di libertà. Testamenti femminili nel medioevo*. Atti del convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010.
- Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022.
- M. MORESCO - G.P. BOGNETTI, *Per l'edizione dei notai liguri del sec. XII*, Genova 1938.
- Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa*. Atti dell'incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Perugia 1985.
- Notariorum itinera. *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni (secoli XIII-XV)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018.
- Oberto Scriba de Mercato. 1186, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940.
- G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà* [v.], pp. 153-182.
- A. PETRUCCI, *Note sul testamento come documento*, in *Nolens intestatus decedere* [v.], pp. 11-15.
- Petrus Rufi (*Genova, 1213-1214*), a cura di C. BOEM - M. CALLERI, Genova 2021.
- V. PIERGIOVANNI, *Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese, in Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII)*, a cura di G. DORIA - P. MASSA PIERGIOVANNI, Genova 1988, pp. 9-36.
- ID., *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- G. PISTARINO, *Armano pelliparius mercante a Bonifacio nel primo Duecento*, in «*Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria*», n.s. XIV (1980), pp. 39-48.
- ID., *Un'azienda del Duecento nella Corsica genovese*, in «*Rassegna Storica della Liguria*», I (1974), pp. 9-51.
- D. PUNCUH, *Gli archivi notarili genovesi: un patrimonio culturale eccezionale*, in «*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s. LVI (2016), pp. 279-308.
- RANIERI DA PERUGIA, *Die Ars notariae des Rainerius Perusinus*, a cura di L. WAHRMUND, Innsbruck 1917.
- E. RAVA, *Volens in testamento vivere. Testamenti a Pisa, 1240-1320*, Apparati a cura di A. BARTOLI LANGELI, Roma 2016.
- G. RICUPERATI, *Emozioni, passioni, sentimenti: per una possibile storia*, in «*Rivista Storica Italiana*», 128/2 (2016), pp. 472-715.
- ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Sala Bolognese 1977).
- B.H. ROSENWEIN, *Generazioni di sentimenti. Una storia delle emozioni, 600-1700*, Roma 2016.

- G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libertà* [v.], pp. 45-70.
- M.C. ROSSI, *Volentes falsitatibus obviare ac lite removeere occasione testamentorum: forme di tutela e pratiche di registrazione degli atti di ultima volontà. Il caso veronese*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. CASTAGNETTI - A. CIARALLI - G.M. VARANINI, Verona 2007, pp. 351-370.
- A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012, pp. 301-335.
- EAD., *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 909-942.
- EAD., *Manuale Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. LVI (2016), pp. 309-327.
- V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* [v.], III, pp. 1157-1181.
- EAD., *Sperimentazioni di lettura dei cartolari notarili genovesi per lo studio del territorio (secoli XII-XIV)*, in «Scrineum Rivista», 16 (2019), pp. 115-167.
- SALATIELE, *Ars Notariae*, II, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961.
- S. SALVI, *Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)*, in *Mediazione notarile* [v.], pp.
- H. SIEVEKING, *Studio delle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*. Traduzione dal tedesco di O. SOARDI riveduta dall'autore, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XXXV/I (1905).
- L. SINISI, *Una presenza costante: il testamento nei formulari notarili fra Medioevo ed età dei codici*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*. Atti dei Convegni, Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1° luglio 2016, Milano 2016, pp. 161-170.
- Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in «Miscellanea di Storia Italiana», XI (1870), pp. 513-780.
- V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in «Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria», LXV/I (1936).
- Wernerii formularium tabellionum*, a cura di G.B. PALMIERI, in *Scripta anecdota glossatorum*, Bologna 1913, pp. 11-45.
- L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli statuti cittadini del 1386 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis (1541)*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 1 (1976), pp. 263-274.

TITLE

Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita

The 'last words'. The notary's mediating role in the end of life

ABSTRACT

Il fondamentale ruolo di mediatore svolto dal notaio nella redazione dei testamenti è analizzato attraverso il ricco fondo notarile dei secoli XII e XIII conservato presso l'Archivio di Stato di Genova. I protocolli che sono pervenuti contengono numerosi atti di ultima volontà strutturati secondo il cosiddetto modello bolognese e offrono dunque la possibilità di osservare questi professionisti al lavoro a partire dalla seconda metà del secolo XII, proprio nel momento in cui il ritorno al testamento romano incomincia ad essere attestato.

The fundamental role of the notary as mediator in drafting wills is analyzed through the rich collection of notarial documents dating from the 12th and 13th centuries and preserved in the Archivio di Stato di Genova. The registers that have come down to us contain numerous last wills structured according to the so-called Bolognese model and thus offer the possibility of observing these professionals at work from the second half of the 12th century onward, precisely when the Roman will was rediscovered.

KEYWORDS

Testamenti, mediazione notarile, Genova, secc. XII-XIII

Wills, Notarial Mediation, Genoa, 12th-13th Centuries